

## Disabili, tutele anche per i parenti del partner dell'unione civile

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Dietrofront dell'INPS dopo il mutato orientamento del Ministero del Lavoro preoccupato per i rischi di una possibile discriminazione sessuale (vietata dal diritto comunitario). Permessi mensili e congedo straordinario fruibili anche per assistere gli affini (cioè suoceri e cognati) disabili dell'altra parte dell'unione civile. Nessuna estensione, invece, per le coppie conviventi di fatto.

L'unione civile apre ai permessi mensili di cui alla legge n. 104 e al congedo straordinario biennale anche per assistere suoceri e cognati del partner dello stesso sesso e viceversa. Lo rende noto l'INPS nella [Circolare n. 36/2022](#) con la quale, smentendo precedenti istruzioni, riconosce il **rapporto di affinità** tra la parte dell'unione civile ed i parenti dell'altro esattamente come avviene tra coniugi. Il dietrofront matura a seguito del mutato orientamento del Ministero del Lavoro preoccupato dai rischi di una possibile discriminazione sessuale, vietata dal diritto comunitario.

### La questione

Nasce dall'approvazione della **legge sulle unioni civili** (legge n. 76/2016) con la quale il legislatore ha introdotto la possibilità di contrarre "matrimonio" tra persone dello stesso sesso facendo discendere gli stessi diritti e doveri sanciti per i coniugi. L'equiparazione, tuttavia, è stata incompleta dato che la legge n. 76, non menzionando l'articolo 78 del codice civile, aveva negato la costituzione di un **rapporto di affinità** tra la parte dell'unione civile e i parenti dell'altro.

Di conseguenza l'INPS aveva precisato (Circ. Inps n. 38/2017) che, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un'unione civile avrebbe potuto usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 **unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione** e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un parente dell'unito.

### Rischio discriminazione

Il Ministero del Lavoro ha osservato però come tale lacuna costituisce **una discriminazione per orientamento sessuale**, in contrasto con la normativa comunitaria (Direttiva 200/78/CE) che vieta la discriminazione basate sull'orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne l'occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione. Il diritto ai benefici in oggetto nei confronti delle parti di un'unione civile, infatti, **non avrebbe la stessa estensione riconosciuta ai soggetti legati da un rapporto di coniugio** (al quale pur volendo non potrebbero accedere), anche se in presenza di situazioni comparabili, caratterizzate entrambe **da una stabile**

relazione tra le parti e da un rapporto di affettività che da essa deriva anche nei confronti dei parenti del *partner*.

### Gli effetti

Di conseguenza l'INPS, correggendo le precedenti istruzioni, precisa che i **permessi mensili** di cui all'articolo 33, co. 3 della legge n. 104/1992 vanno riconosciuti non solo per assistere il partner disabile ma anche, negli stessi casi previsti per i coniugi, per **assistere i parenti disabili del partner** entro il secondo grado (cioè suoceri, nonni del partner ed i cognati). Allo stesso modo tali soggetti avranno diritto ad assistere l'altra parte dell'unione civile.

Idem per il **congedo straordinario** biennale di cui all'articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001: il diritto va riconosciuto all'unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all'altra parte dell'unione, **anche nel caso in cui rivolga l'assistenza a un parente dell'unito** (entro il limite del terzo grado e fermo restando il requisito della convivenza) e viceversa.

### CONGEDO STRAORDINARIO: Ordine di Priorità

<b>1</b>	<b>Coniuge</b> convivente/Parte dell'unione civile Convivente della persona disabile in situazione di gravità;
<b>2</b>	<b>Padre o madre</b> , anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";
<b>3</b>	<b>Uno dei "figli conviventi"</b> della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
<b>4</b>	<b>Uno dei "fratelli o sorelle conviventi"</b> della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" e i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
<b>5</b>	<b>Un "parente o affine entro il terzo grado convivente"</b> della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
<b>6</b>	<b>Uno dei figli non ancora conviventi</b> con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi", i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

## **Fuori i conviventi di fatto**

Il cambio di orientamento non si estende ai **conviventi di fatto** (che possono anche non essere dello stesso sesso) i quali - a seguito della sentenza della [Corte Costituzionale n. 213/2016](#) - possono fruire dei **solì permessi mensili** di cui alla legge n. 104/1992 (e non anche del congedo straordinario). In tal caso, infatti, spiega l'INPS **non nasce alcun rapporto di affinità**, non essendo la "convivenza di fatto" un istituto giuridico, ma "una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale".

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il "convivente di fatto" può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 **unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l'assistenza a un parente del convivente.**

Documenti: [Circolare Inps 36/2022](#)